



Certificato n° 125

Soluzioni Assicurative per lo Sport

COMBINAZIONE N°	Premio Lordo Procapite:	Franchigia RCT:	GARANZIE	Capitali/Massimali Assicurati
Infortuni degli Sportivi – (vedere condizioni allegate)				
MORTE DANNO ESTETICO TRASFERIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSICURATE SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO IN ASSENZA DI RICOVERO DIARIA DA RICOVERO INVALIDITÀ PERMANENTE ASSISTENZA LEGALE E SPESE LEGALI DI RESISTENZA SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DURANTE IL RICOVERO MASSIMALE CATASTROFALE RICONOSCIMENTO INV.PERMANENTE DEL 100% SE ACCERTATA AL 51% SPESE ELISOCORSO DIARIA DA GESSO				Euro 30.000,00 Euro 2.000,00 Euro COMPRESI Euro 300,00 Euro 30,00 Euro 30.000,00 Euro 375.000,00 Euro 3.000,00 Euro 5.000.000,00 Euro COMPRESO Euro 1.500,00 Euro 30,00
RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI SPORTIVI		(Vedere Condizioni Allegate)		Euro 1.500.000,00
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA		(Vedere Condizioni Allegate)		
ASSISTENZA DEGLI SPORTIVI		(Vedere Condizioni Allegate)		COMPRESA
TUTELA GIUDIZIARIA				Euro 20.000,00
COMBINAZIONE N°	Premio Lordo Procapite:	Franchigia RCT:	GARANZIE	Capitali/Massimali Assicurati
Infortuni degli Sportivi – (vedere condizioni allegate)				
RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI SPORTIVI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA				(Vedere Condizioni Allegate) (Vedere Condizioni Allegate)
ASSISTENZA DEGLI SPORTIVI		(Vedere Condizioni Allegate)		COMPRESA
TUTELA GIUDIZIARIA				Euro





Soluzioni Assicurative per lo Sport

GARANZIE AGGIUNTIVE INFORTUNI

valide solo se espressamente richiamate nel certificato di assicurazione e a condizione che sia stato versato il relativo premio aggiuntivo

 GARANZIA AGGIUNTIVA 'A' - CURE DENTARIE

A parziale deroga dell'Art. 17 lett. d) ed e), se è stato preventivamente richiesto dall'Assicurato e pagato il relativo premio pro capite, la Società rimborsa, senza sottolimiti per dente, fino a concorrenza di Euro 2.000,00 e previa detrazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento, importo che rimane quindi a carico dell'Assicurato, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche, compresa la ricostruzione delle parti danneggiate (intervento di conservativa), rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza sino ad un massimo del corrispondente previsto dalla 'tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche e odontoiatriche', pubblicato nel supplemento alla G.U. N. 128 del 2 giugno 1992.

Si precisa che sono rimborsabili le protesi dentarie limitatamente all'applicazione della sola prima protesi (e non le successive), purché applicata entro tre anni dal giorno dell'infortunio. Nell'ambito di tale periodo temporale, la Società rinuncia ad appellarsi ai termini prescrizionali previsti dal codice civile.

L'Assicurato si impegna a presentare alla Società un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi e, a richiesta della Società, una Ortopantomografia o RX Endorale.

Sono rimborsabili le spese per le visite odontoiatriche periodiche con il limite massimo di due per ogni sinistro. La Società corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

La Società si riserva inoltre di sottoporre l'Assicurato ad ogni eventuale accertamento sanitario che si rendesse necessario a comprova dello stato di salute denunciato.

 GARANZIA AGGIUNTIVA 'B' - BENEFICIO DELL'ASSICURAZIONE A FAVORE DEL CONTRAENTE:

A parziale deroga ed integrazione delle condizioni tutte di assicurazioni, su espressa preventiva richiesta del contraente, si prende atto che la presente assicurazione è stipulata dal Contraente allo scopo di garantirsi contro le perdite materiali ed ogni altro onere che gli potesse derivare dalla morte o da una invalidità permanente o temporanea degli Assicurati, pertanto si conviene che qualsiasi indennizzo spettante a termini di polizza sarà dalla Società Assicuratrice pagato direttamente al Contraente medesimo, che solleva la società assicuratrice stessa da qualsiasi obbligo verso gli assicurati e/o eredi e/o aventi causa nascente dall'assicurazione.

